COMUNE DI GALLO MATESE

PROVINCIA DI CASERTA

Sede legale: Via Roma 2 - 81010 Gallo Matese (CE) – Partita I.V.A. 00390470615 – Codice fiscale 2001650611
Tel. 0823-945490 – fax 0823-945273
www.comune.gallomatese.ce.it pec segreteria.gallomatese@asmepec.it

ORDINANZA DEL SINDACO

n. 13 del 02-10-2026

OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - PROROGA DELL'ORDINANZA N. 12 DEL 29/09/2026 - CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DELLA STRADA COMUNALE GALLO - MONTERODUNI, NEL TRATTO COMPRESO DALL'INTERSEZIONE CON VIA SAN BENEDETTO FINO AL CONFINE REGIONALE CON IL MOLISE, PER LA POSA DEL NUOVO MANTO BITUMINOSO - DEVIAZIONE DEL TRAFFICO SULLA STRADA COMUNALE FAVALI - PORCINI

Il giorno 02 Ottobre 2026

IL SINDACO

RICHIAMATA l'Ordinanza del Sindaco n. 12 del 29/09/2026, con la quale è stata disposta, dal 30 settembre al 2 ottobre 2026, la chiusura al transito veicolare della strada comunale Gallo – Monteroduni, nel tratto compreso dall'intersezione con Via San Benedetto fino al confine regionale con il Molise, limitatamente agli orari di effettivo svolgimento delle lavorazioni di posa del nuovo manto bituminoso, con deviazione del traffico sulla strada comunale Favali – Porcini;

CONSIDERATO che le lavorazioni di posa del nuovo manto bituminoso non risultano ancora completate entro il termine previsto dalla richiamata Ordinanza n. 12/2026 e che si rende pertanto necessario prorogare la disciplina temporanea della circolazione stradale;

PRESO ATTO della comunicazione resa per le vie brevi dall'impresa esecutrice dei lavori, con la quale è stata rappresentata la necessità di proseguire le lavorazioni oltre il termine originariamente previsto, rendendo necessaria la proroga della chiusura temporanea della strada interessata;

RITENUTO necessario garantire la sicurezza della circolazione stradale, degli utenti della strada e degli operatori impegnati nelle lavorazioni, assicurando nel contempo la continuità del percorso alternativo già individuato;

VISTI gli artt. 5, comma 3, 6, 7 e 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della Strada;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

La proroga fino al 6 ottobre 2026 dell'efficacia dell'Ordinanza del Sindaco n. 12 del 29/09/2026, relativamente alla chiusura al transito veicolare della strada comunale Gallo Matese – Monteroduni,

nel tratto compreso dall'intersezione con Via San Benedetto fino al confine regionale con il Molise, in entrambi i sensi di marcia, limitatamente agli orari di effettivo svolgimento delle lavorazioni di posa del nuovo manto bituminoso.

Al di fuori degli orari di effettivo svolgimento delle lavorazioni, la circolazione veicolare sarà regolarmente consentita, salvo che le condizioni di sicurezza del cantiere rendano necessaria la prosecuzione temporanea della limitazione, secondo quanto già previsto dall'Ordinanza n. 12/2026.

Durante gli orari di chiusura, il traffico veicolare diretto verso Monteroduni e proveniente da Monteroduni sarà deviato lungo la strada comunale Favali – Porcini, secondo le indicazioni della segnaletica temporanea predisposta sul posto.

Restano ferme le deroghe previste dall'Ordinanza n. 12/2026, con particolare riferimento ai:

- veicoli di soccorso e di emergenza;
- veicoli delle Forze di Polizia e degli organi di Polizia Stradale;
- veicoli dell'impresa esecutrice e direttamente impiegati nei lavori;
- autobus adibiti a servizio pubblico di linea, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e con lo svolgimento delle lavorazioni;
- eventuali altri veicoli espressamente autorizzati.

Restano altresì confermate tutte le ulteriori disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 12 del 29/09/2026, comprese quelle relative alla segnaletica temporanea, alla deviazione del traffico e al ripristino della normale circolazione al termine delle lavorazioni.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e attraverso i canali istituzionali del Comune;
- che l'impresa esecutrice provveda all'adeguamento della segnaletica temporanea in relazione alla proroga della durata dei lavori;
- che copia della presente Ordinanza sia trasmessa agli organi competenti per la vigilanza e l'esecuzione.

AVVERTE

Che gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza.

Che nei confronti dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini e nelle forme previste dalla normativa vigente.

IL SINDACO
GIUSEPPE PIRRAGLIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.